

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il look through e l'VAFE

di **Ennio Vial**

Come noto, la L. 97/2013 ha introdotto anche per le **partecipazioni societarie** l'obbligo di segnalazione degli investimenti esteri in capo al **titolare effettivo**. Ciò significa che una persona fisica residente deve segnalare nel **quadro RW** non solo gli investimenti detenuti all'estero direttamente ma anche quelli detenuti - per così dire indirettamente - ossia dei quali è il titolare effettivo.

La previsione normativa aveva gettato nello **sconforto** gli operatori in quanto, stante il suo tenore letterale, avremmo dovuto segnalare nel quadro RW anche i **conti correnti** o gli investimenti esteri di una **società italiana** o estera nella quale deteniamo una partecipazione del **26%**.

Fortunatamente, il quadro è stato notevolmente **semplificato** ad opera della [C.M. 38/E/2013](#) la quale ne ha escluso l'applicabilità non solo per le partecipazioni in società italiane ma altresì per quelle estere collocate in paesi collaborativi. In sostanza, la questione è limitata al caso delle **partecipazioni "paradisiache"**.

Un primo profilo di criticità emerge dall'introduzione di una nuova **white list** che, come indicato nella C.M. 38/E/2013, è costituita dal **D.M. 4.9.1996** addizionato di **altri Paesi collaborativi** menzionati nella suddetta circolare.

Ebbene, il legislatore ha preferito non far riferimento, per definire i paesi paradisiaci, all'unione dei due **decreti** del **4.5.1999** e del **21.11.2001**, i quali contengono la black list di riferimento per determinare il **raddoppio** della **misura sanzionatoria** in ipotesi di mancata segnalazione del quadro RW, ma di individuare i paesi "white list". Questo porta ad una **sfasatura** tra le due liste. Ad esempio, il **Lussemburgo** è considerato **paradisiaco** ai fini della **sanzione** (si veda al riguardo una puntuale indicazione contenuta nella C.M. 38/E/2013) mentre è considerato **white list** ai fini del principio del **titolare effettivo**. La **Svizzera**, invece, è considerata **paradisiaca** su entrambi i fronti.

Chiarito ciò si pone il problema di come procedere con la **segnalazione** nel quadro RW. E' necessario compilare un rigo per ogni investimento?

La risposta giunge in modo inequivocabile dalla lettura delle **istruzioni** al **Modello Unico** dove viene chiarito che in ipotesi di titolare effettivo si deve fare la **somma** degli **investimenti**

detenuti dalla **società** conservando il dettaglio in caso di richiesta da parte dei verificatori.

Questa indicazione semplifica indubbiamente il compito al contribuente ma solleva ulteriori interrogativi. Alcune **caselle** del modello potranno presentare **profili critici** nella loro compilazione. Ad esempio, la **casella 1** dove si indica il titolo a cui sono detenuti i beni (proprietà, usufrutto, eccetera) deve necessariamente essere riferito alla **partecipazione** paradisiaca e non agli investimenti sottostanti che ben potrebbero essere detenuti in base a diversi titoli.

Analoga valutazione va fatta in relazione alla casella 6, dove viene chiesto di precisare le modalità di **determinazione** del **valore**. Anche in questo caso si farà riferimento alla società ed indicheremo quindi il codice 2 relativo al **valore nominale**.

Il problema nasce nel momento in cui ci accingiamo ad indicare i **valori** degli **investimenti** nelle caselle 7 e 8. In questo caso verrebbe spontaneo inserire la **somma** di **tutto il sottostante** determinato con i criteri applicabili di caso in caso. Si propone il seguente esempio: se una società svizzera ha un **immobile** in **Svizzera**, un immobile in **Spagna** e una **partecipazione** in una **società inglese**, indicheremo la somma del costo storico dell'immobile svizzero, della base imponibile IVIE dell'immobile spagnolo ed il valore nominale della partecipazione inglese.

Il problema che a questo punto emerge è il calcolo delle **patrimoniali estere**. Un dubbio sorge spontaneo: ma qui si paga l'IVAFE sulla partecipazione oppure l'IVIE e l'IVAFE avuto riguardo ai beni sottostanti?

La seconda soluzione non può essere accolta per una serie di ragioni. In primo luogo si determinerebbe una **moltiplicazione** del **tributo** che non risponderebbe a criteri di ragionevolezza; la segnalazione analitica del sottostante discende dalla scarsa collaborazione del paese e non da una esigenza di maggiore gettito. In secondo luogo, il **calcolo** risulterebbe particolarmente **complesso** in quanto si deve indicare tutti gli investimenti in un unico rigo.

In terzo luogo (e questa è di sicuro l'argomentazione più pregnante) la **normativa** in materia di **IVIE** e **IVAFE** **non** è assolutamente **cambiata** dall'introduzione del principio del **look through** per cui la partecipazione paradisiaca, a meno di considerarla interposta, sarà soggetta all'IVAFE secondo le regole ordinarie.

La conseguenza è che dovremo valutare attentamente se il **software** di **compilazione** e le specifiche di Entratel consentano di svincolare il conteggio dell'IVAFE dalla casella n. 8 relativa al valore di fine anno. Ove ciò non fosse possibile, non avremo altra scelta che indicare in tale colonna il **valore nominale** della partecipazione.